

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1588

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati AYALA, BERLINGUER, DILIBERTO,
DOTTI, FILIPPI, GIOVANARDI, GUBETTI, PETRINI, PINZA e
TATARELLA**

(V. Stampato Camera n. 2343)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1995*

Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge
29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.

Art. 2.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali del 23 aprile 1995, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il 13° giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.